



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **42**  
del **30/09/2020**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019**

L'anno **Duemilavent**i e questo dì **Trenta** del mese di **Settembre** alle ore **19:00**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

Baldini Andrea  
Baldrati Saura  
Bianchini Tatiana  
Cai Nadia  
Coltra Francesca  
Gilli Francesco  
Fiorentini Leonardo  
Saletti Roberto  
Curtarello Ottavio  
Brina Giuseppe  
Stirpe Gianni  
Azzalli Gabriella  
Bertaccini Luca

Totale presenti: **13**

### **Assenti**

Di Domenico Alex  
Berardi Massimo  
Veduti Marianna  
Zaccaria Giacomo

Totale assenti: **4**

Sono presenti gli Assessori: Simoni, Cillani, Borea, Ferrari, Manzoni

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Berardi, Zaccaria.

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Presidente, Leonardo Fiorentini, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Consiglieri:

- 1) Saletti Roberto
- 2) Baldrati Saura
- 3) Stirpe Gianni

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Consigliere Veduti è entrato al punto 2 dell'OdG.

**Presenti n. 14 Consiglieri**

## **Seduta del 30/09/2020**

**Nr. 42**

**Oggetto:** Tassa rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione, approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**Richiamata** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *art. 2 comma 1: "La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unificati l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Considerato** che con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 398 del 28/04/2014, successivamente modificato ed integrato, da ultimo con propria deliberazione n. 16 in data 27/03/2018 è disciplinata l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), con particolare riferimento a:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie e di altre eventuali agevolazioni;

**Considerato**, inoltre, che l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto:**

- che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

- che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2);

- che l'art. 106 della legge di conversione n. 77 del 17/7/2020 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 differisce ulteriormente al 30/09/2020 il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI 2020;

**Dato atto** che il Consiglio d'Ambito dell'autorità competente, ATERSIR, ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2011, ha approvato il Piano economico-finanziario per l'anno 2019 con propria Deliberazione n. 20 del 13/3/2019, previa acquisizione del parere favorevole espresso dal Consiglio Locale di Ferrara con Deliberazione n. 2 del 01/03/2019;

**Dato atto** altresì che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/03/2019 avente ad oggetto: "Approvazione articolazione tariffaria TARI - Anno 2019" si è deliberato:

- di approvare il Piano Finanziario, elaborato dal gestore Soelia SpA ed approvato da ATERSIR, autorità competente ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2011, tenendo conto del CARC e dell'IVA, del fondo insoluti, degli sconti e del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti e l'articolazione tariffaria TARI per l'anno 2019 a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, distinta per utenze domestiche e non domestiche, in quota fissa e quota variabile, per euro/mq/anno;

- di affidare, per l'anno 2019, la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI al gestore del servizio rifiuti Soelia SpA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014;

**Ritenuto** opportuno, in considerazione della situazione economica attuale, confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) adottate nell'anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia);

**Inteso** altresì affidare, anche per il 2020 la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI, a Soelia spa, gestore dei servizi di igiene ambientale in base al contratto di servizio, valido fino al 31/12/2032, sottoscritto con ATERSIR – agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

**Viste:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P. ) 2020-2022 del Comune di Argenta;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati del Comune di Argenta;

**Dato atto** che in data 23/09/2020 la proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione consiliare permanente "Programmazione finanziaria e contabile";

**Dato atto**, inoltre, che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso in modo espresso il parere di competenza sul presente atto ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel assunto a protocollo al nr. 19130 del 28/09/2020;

**Visto** il D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 e successive modifiche, sul riordino della disciplina sulla pubblicità e trasparenza;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Udita** l'illustrazione dell'Assessore Borea;

**Vista** la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Curtarello, prot. n. 19176 del 28/09/2020, allegato A), avente ad oggetto "Emendamento alla proposta di delibera iscritta al punto n. 4 all'ordine del giorno del 30/09 p.v.";

**Preso atto** dell'istruttoria, agli atti d'ufficio, sulla proposta di emendamento del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, corredata dei pareri non favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile;

**Uditi** gli interventi in sede di discussione generale e le dichiarazioni di voto;

**Richiamata** la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

**Dato atto** che, terminata la discussione il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Curtarello, che ottiene il seguente risultato della votazione resa palese per alzata di mano:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Consiglieri Presenti | n. 14               |
| Favorevoli           | n. 4 (Lega - A.R.), |
| Contrari             | n. 9 (P.D.),        |
| Astenuti             | n. 1 (M5S)          |

e che pertanto non viene approvata;

Dopodiché si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione con votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Lega - A.R. - M5S),

## **DELIBERA**

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) adottate nell'anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) Di confermare, anche per l'anno 2020, la gestione del servizio di riscossione ed affidamento della TARI al gestore del servizio rifiuti Soelia s.p.a, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c.691, della Legge n.147/2013, come sostituito dall'art., 1 del D.L. n.16/2014;
- 4) di trasmettere copia della presente a:
  - *Soelia SpA*, Via Pietro Vianelli, 1 - 44011 Argenta (Fe), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;
  - *ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI*, via Cairoli, 8/f - 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;
  - *MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

quindi con successiva e separata votazione

## **DELIBERA**

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Lega - A.R. -

M5S), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di far fronte agli adempimenti previsti dalla legge.

**Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

**Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

**Parere regolarità contabile: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
***Leonardo Fiorentini***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dott.ssa Valeria Villa***

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



Comune di Argenta  
**Provincia di Ferrara**

Settore proponente: **SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria**

Oggetto: **Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Argenta, 23-09-2020

**F.to in Digitale**  
Il Dirigente  
SETTORE Finanze  
dell'Unione Valli e Delizie  
Dott.ssa Patrizia Travasoni





Comune di Argenta  
**Provincia di Ferrara**

Settore proponente: **SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria**

Oggetto: **Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere **FAVOREVOLE**.

Argenta, 23-09-2020

**F.to in Digitale**  
Il Dirigente del Settore  
Programmazione e Gestione Finanziaria,  
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE).



**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019**

Con messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2020 è stata trasmessa la richiesta di parere sull'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 sulla base delle tariffe adottate dall'Ente nell'anno 2019, proposta di delibera n.28/2020, con gli allegati necessari ad esprimere il parere.

**Premesso** che l'art. 239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comm 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Richiamato** l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti) e s.m.i.;

**Visto** l'art.1, commi da 738 a 783, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unificati l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Valutato** il ruolo di primo piano che riveste l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, documento complesso sulla base del quale poggia la solidità del sistema tariffario TARI, nello specifico, il PEF definisce i livelli di servizio e autorizza la spesa preventivata per il servizio di gestione dei rifiuti, determina il carico complessivo dei costi gravanti sui cittadini e sulle imprese, la cui redistribuzione tra gli utenti è affidata alle tariffe, nel rispetto dell'obiettivo di migliorare l'attuazione del principio *chi inquina paga*.

**Precisato** che sulla competenza relativa all'approvazione, resta fondamentale il ruolo del Consiglio comunale, anche in assetti dove la *governance* definita dalla normativa regionale ha portato all'attuazione delle autorità d'ambito la cui competenza va vista nel connubio con la citate norme. L'assetto della Tari definito dalla Legge 147/2013 assegna un ruolo centrale al Piano economico finanziario, redatto dal gestore ma vagliato dall'organo competente all'approvazione ai fini della congruità dei contenuti rispetto ai criteri previsti dal D.P.R. n.158/99. Eventuali vizi che possano inficiare la validità del Piano, travolgono la delibera tariffaria che ha il compito di redistribuire l'onere economico tra le utenze. Trattandosi di entrate che trovano fondamento nell'articolo 52 del d.lgs n.446/97 è necessario rispettare il rigoroso ordine di approvazione: PEF – TARIFFE – BILANCIO COMUNALE.

*Il PEF* trova esplicito richiamo all'interno dell'articolo 1 della legge n.147/2013 al comma 683 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

**Considerato** l'emergenza COVID-19, il Legislatore è intervenuto con D.l. Cura Italia per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF). Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019. E che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre. Con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

**Vista e Richimata** pertanto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione articolazione tariffaria TARI - Anno 2019”;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria, espressi ai sensi degli articoli 49, 147 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente SETTORE Finanze dell'Unione Valli e Delizie e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, Dott.ssa Patrizia Travasoni in data 23 settembre 2020;

Il Collegio sulla base degli atti proposti

**esprime parere favorevole**

alla proposta di deliberazione n.28/2020, avente ad oggetto: **“Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019”**.

Comacchio, 23 settembre 2020

**Il Collegio dei Revisori dei conti**

Rag. Marco Mari (Presidente)

Dott. Roberto Bianchi (Componente)

Prof. Eugenio Caperchione (Componente)